

BILANCIO

Trust e istituti affini: al via il Registro dei titolari effettivi

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Limitazioni di responsabilità e tutela del patrimonio

Scopri di più

Con il **Decreto MIMIT 29.9.2023**, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9.10.2023, inizia a decorre il **termine perentorio di 60 giorni** per effettuare le **comunicazioni** dei dati e delle informazioni di cui ai **commi 1 e 2 dell'articolo 3 D.M. 55/2022**. In particolare, entro il prossimo **11.12.2023**, i **trust** e gli **istituti giuridici affini** - al pari di quanto previsto per le **società di capitali** e gli **enti dotati di personalità giuridica** - dovranno comunicare le generalità dei loro **titolari effettivi**:

- al nuovo Registro (**Registro T.E.**), istituito presso la **Camera di Commercio** territorialmente competente;
- mediante un'apposita **procedura telematica all'uopo dedicata**.

Per **titolare effettivo** si intende, secondo la **normativa antiriciclaggio**, la **persona fisica** che **possiede** oppure **controlla un'entità giuridica**, ovvero ne risulta **beneficiaria**.

Con il comunicato stampa dello scorso 23.10.2023, Assofiduciaria ha ribadito la propria posizione da tempo assunta (e rappresentata anche nelle sedi istituzionali) secondo cui *"Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini **il trasferimento dal fiduciante al fiduciario** non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della **titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione**". Viene sostanzialmente **ribadita**, in linea di principio, l'**esclusione dal Registro dei trust del mandato fiduciario c.d. "classico"**.*

Nonostante la posizione assunta da Assofiduciaria, la suddetta distinzione **non è stata recepita all'interno del Manuale operativo di Unioncamere**, dedicato all'adempimento in rassegna, nel contesto del quale si fa riferimento alle **comunicazioni per "istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari)" esistenti e neo costituiti**.

In attesa di una presa di posizione ufficiale sul tema, si rappresenta che la **comunicazione** del titolare effettivo all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio è effettuata con **invio telematico** mediante il **Modello della Comunicazione Unica**, utilizzando lo specifico **Modulo digitale T.E.**, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con **Decreto**

12.4.2023.

Nel dettaglio, per comunicare i dati del titolare effettivo **è possibile utilizzare:**

- il **nuovo applicativo DIRE**;
- oppure le **altre soluzioni di mercato**, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

In ogni caso, occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del **Servizio Telemaco** e disporre, inoltre, di un dispositivo di **Firma Digitale**, nonché di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (Pec)**, per ricevere ed inoltrare le comunicazioni alla Camera di Commercio.

L'adempimento in parola deve essere assolto dagli **amministratori** – e dunque dal **soggetto obbligato** – con **pratica sottoscritta digitalmente**, oppure da un **intermediario abilitato**, ma non potrà essere effettuato da professionisti delegati o da una società di servizi.

In tale contesto, la **comunicazione** avente ad oggetto **dati e informazioni** sulla **titolarità effettiva** dovrà contenere i **dati identificativi**, nonché la **cittadinanza** delle **persone fisiche** indicate come titolare effettivo:

- ai sensi del **comma 5, dell'[articolo 22, D.Lgs. 231/2007](#)**, per **trust e istituti affini**;
- ai sensi del **comma 4, dell'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#)**, per le **persone giuridiche private**;
- ai sensi dei **commi 2, 3 e 5 dell'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#)**, per le **società di capitali**.

In aggiunta a quanto sopra indicato, relativamente ai **trust** e agli **istituti giuridici affini**, dovrà essere indicato il **codice fiscale** e, anche nel caso di eventuali **successive variazioni**:

- la **denominazione** del *trust* oppure dell'istituto giuridico affine;
- la **data**, il **luogo** e gli **estremi dell'atto di costituzione** del *trust* o dell'istituto giuridico.

Nel caso delle **persone giuridiche private** dovrà essere riportato il **codice fiscale** e, anche nel caso di eventuali **successive variazioni**:

- la **denominazione** dell'ente;
- la **sede legale** e, ove diversa da quella legale, la **sede amministrativa** dell'ente;
- l'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**.

In tale contesto, la **comunicazione** in parola dovrà anche riportare l'eventuale indicazione:

- delle **circostanze eccezionali**, ai fini dell'**esclusione dell'accesso alle informazioni** sulla titolarità effettiva, ai sensi del comma 2, lett. f), secondo periodo, e del comma 4, lett. d-bis, terzo periodo, dell'[articolo 21, D.Lgs. 231/2007](#),
- di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (Pec)** per ricevere le comunicazioni di cui

al comma 3 dell'[articolo 7, D.Lgs. 231/2007](#), nella **qualità di contro interessato**.

A ciò si deve aggiungere anche la **dichiarazione di responsabilità e consapevolezza** - rilasciata ai sensi dell'[articolo 48 D.P.R. 445/2000](#) - in ordine alle **sanzioni** previste dalla Legislazione penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità degli atti nonché delle dichiarazioni rese.

L'**accesso al Registro T.E.**, nonché alle informazioni ivi contenute, è consentito a tutti i **soggetti obbligati** agli **adempimenti antiriciclaggio**, ai sensi dell'[articolo 3, D.Lgs. 231/2007](#), e, previo accreditamento, ad altri **soggetti portatori di interessi diffusi**, nonché a tutte le **Autorità di controllo**.

Da ultimo, si deve evidenziare che, nonostante l'**attestata piena operatività del sistema** con la pubblicazione del **Decreto MIMIT**, restano – al netto dell'intervenuta definitiva attuazione alle norme del **D.M. 55/2022** – ancora ampi **margini di incertezza interpretativa** legati soprattutto al tema delle **segnalazioni di difformità** tra dati acquisiti dal sistema e quelli in possesso del richiedente e al tema della **valenza non certificativa**, bensì di **mero supporto**, delle **informazioni ritraibili dalla consultazione del registro**, svilendone irrimediabilmente l'attendibilità nonché l'utilità, in chiave antiriciclaggio, ai fini dell'adeguata verifica del titolare effettivo del cliente di un soggetto obbligato, ai sensi dell'[articolo 3, D.Lgs. 231/2007](#).